



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10228 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Andrea Maria Accinni, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Santarelli, Elisabetta Castelnovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del verbale della Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di Notaio, indetto con D.D. del 13 dicembre 2022, n. 358 del 21/2/2024, nella parte in cui il ricorrente è stato dichiarato inidoneo ex art. 11 c. VII D.Lgs 166/2006, e

dell'allegata scheda di valutazione dell'elaborato del ricorrente relativo all'atto inter vivos di diritto civile, denominata allegato A al verbale n. 358 (numero identificativo busta: 903)

- nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso ivi compreso, ove occorra, l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato in data 3 luglio 2024, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente;

quanto ai motivi aggiunti presentati il 14 luglio 2025:

- del Decreto del 15 maggio 2025 di Ministero della Giustizia di approvazione della graduatoria vincitori concorso 400 posti di notaio indetto con D.D.13 dicembre 2022, pubblicato mediante avviso in data 16 maggio 2025 sul sito del Ministero Giustizia unitamente alla graduatoria vincitori, nonché del Decreto 12 giugno 2025 di nomina e assegnazione sedi concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. 13 dicembre 2022 nell'ambito dei quali il ricorrente risulta escluso, unitamente ad ogni altro provvedimento anche non conosciuto ed ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;

- ed ancora del verbale della Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di Notaio, indetto con D.D. del 13 dicembre 2022, n° 358 del 21 febbraio 2024, nella parte in cui il ricorrente è stato dichiarato inidoneo ex art. 11 c. VII D.Lgs 166/2006, e dell'allegata scheda di valutazione dell'elaborato del ricorrente relativo all'atto inter vivos di diritto civile, denominata allegato A al verbale n. 358 (numero identificativo busta: 1 903);

-di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso ivi compreso, ove occorra, l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato in data 3 luglio 2024, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Preso atto che, con l'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha contestato l'esito della prova scritta della selezione concorsuale anzidetta, mentre con i motivi aggiunti successivamente proposti il ricorrente ha impugnato la conclusiva

graduatoria, con riferimento alle medesime censure originariamente dedotte;

Vista l'istanza proposta unitamente ai suindicati motivi aggiunti, con la quale il ricorrente ha chiesto autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio processuale a mezzo di notificazione per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che occorra ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso e dei motivi aggiunti;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte del ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza – il

testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:
 - non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
 - rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
 - curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio,

a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Viene, fin da ora, ribadita – riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – la pubblica udienza del 19 dicembre 2025, ai fini del prosieguo del giudizio

P.Q.M.

interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione e differisce l'ulteriore trattazione della controversia alla già fissata pubblica udienza del 19 dicembre 2025

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 17 settembre 2025.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO